

Nell'art. 135 si dispongono norme pel *recupero* di altri oggetti naufragati (merci, attrezzi, valori ed altro di ignota provenienza in mare, a galla, sott'acqua o sulla spiaggia o nei porti, darsene, fossi o canali) per cui agli inventori che *abbiano messo in salvo il recupero* si assegna il premio del terzo del valore delle cose salvate, oltre al rimborso delle spese.

E' chiaro che qui c'è il *salvataggio* definito prevalentemente come recupero e come sinonimo suo: si *recupera* e si *mette in salvo*; cioè la stessa cosa che, perché si restituisce al valore patrimoniale, si dice recupero; perchè si mette in salvo si dice *salvataggio*: e il *recupero* comprenderebbe il salvataggio della nave e del carico abbandonati (a. 134) e il salvataggio di altri oggetti d'ignota provenienza (a. 135).

Or si domanda se c'è semplice *recupero* quando la nave è abbandonata dall'equipaggio col proposito di non ritornarvi, ma essa sia obiettivamente in condizioni di navigabilità? O c'è un caso di *salvataggio* sul tipo della distinzione dal diritto precedente alle leggi nuove, caso non identificabile con l'*assistenza*, perchè il pericolo, è consumato, l'equipaggio avendo già abbandonato la nave? Sarebbe ancora salvataggio-assistenza perchè la nave merita ancora un soccorso che ne riguarda l'attività? L'ipotesi è prospettata dal Ripert (1) per sostenere che l'antica distinzione tra assistenza e salvataggio non è perfettamente abrogata, mentre il proposito del nuovo legislatore del 1916 è l'abrogazione.

Egli trova in rapporto alla legge francese del 1916,

---

(1) RIPERT III p. 123.